



ottobre 2024

taxnews

Dogane & Accise

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

Settore doganale

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2399 della Commissione, del 12 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
- Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione, del 27 giugno 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione
- Comunicazione del 30 settembre 2024 della Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale: Estensione dello Sdoganamento Centralizzato negli Stati membri
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione, del 31 luglio 2024, che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione, del 3 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dati da scambiare attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica tale regolamento per quanto riguarda l'elenco delle formalità non doganali dell'Unione incluse nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane
- Commissione europea - Creazione dei codici TARIC per il Regolamento (EU) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale
- Commissione europea - Comunicato Stampa del 02 ottobre 2024 sull'attuazione del regolamento dell'UE sulla deforestazione
- DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. (24G00156)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 0567489 dell'11 settembre 2024: Aggiornamento infrastruttura tecnologica delle dogane e delle accise
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 settembre : Creazione in TARIC di un codice documento per indicare l'avvenuta notifica dell'informativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del decreto-legge del 21 marzo 2022 n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022 n. 51, relativo alle esportazioni di materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 o di rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 24 settembre 2024: Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 570840/RU del 13 settembre 2024 - Formule di denaturazione per HVO e gasoli da sintesi per usi agevolati
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 594995/RU del 25 settembre 2024 - Benefici sul gasolio





[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2399 della Commissione, del 12 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione \(UE\) n. 1352/2013 della Commissione che stabilisce i formulari di cui al regolamento \(UE\) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2399 della Commissione del 12 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 settembre 2024, introduce modifiche agli articoli 1 e 2 del [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 1352/2013](#), che stabilisce i formulari per l'applicazione del [Regolamento \(UE\) n. 608/2013 del Parlamento e del Consiglio](#) relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

L'obiettivo di questa modifica è migliorare l'efficienza delle procedure doganali per garantire una più efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Il Regolamento stabilisce nuovi modelli di formulari che gli operatori economici e le autorità doganali devono utilizzare per la presentazione delle richieste di intervento. Questi modelli aggiornati semplificano il processo di richiesta e gestione delle azioni doganali contro merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale, come la contraffazione e la pirateria.

Le principali novità includono:

- una semplificazione dei formulari per la richiesta di intervento da parte dei titolari dei diritti;
- miglioramenti nel sistema di notifica e gestione delle informazioni tra le autorità doganali e gli operatori;
- maggiore chiarezza sui requisiti e informazioni necessarie per facilitare l'individuazione di violazioni dei diritti.

L'adozione di questo regolamento rientra nell'impegno dell'UE di rafforzare i controlli doganali e garantire una maggiore tutela per i titolari di diritti, contribuendo così a contrastare il commercio illegale di merci contraffatte o piratate.

Si rimanda alla lettura del regolamento per gli approfondimenti.

[Regolamento delegato \(UE\) 2024/2104 della Commissione, del 27 giugno 2024, che integra il regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione](#)

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione è stato pubblicato il 25 settembre 2024 il regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione che integra il [Regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#).

Questo Regolamento è stato introdotto per garantire una protezione più efficace della salute pubblica e dell'ambiente, prevenendo l'importazione di prodotti che potrebbero violare le normative unionali e danneggiare il mercato unico europeo. Stabilisce i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono richiedere agli operatori di notificare l'arrivo di alcune merci in entrata nell'Unione Europea, mirando a rafforzare i controlli preventivi e la cooperazione tra autorità, la sicurezza e il controllo sulle merci che entrano nel territorio unionale mantenendo standard elevati in termini di sicurezza alimentare e ambientale. Lo stesso, inoltre, rafforza i controlli sulle merci garantendo una sorveglianza adeguata in particolare su prodotti che potrebbero rappresentare un rischio per la salute pubblica, la salute animale o la protezione dell'ambiente. Le autorità competenti possono ora richiedere una notifica preventiva dell'arrivo di determinate merci, in modo da poter preparare ispezioni e controlli adeguati prima della loro immissione in circolazione.



Il regolamento impone agli operatori economici l'obbligo di notificare in anticipo l'arrivo di queste merci, fornendo alle autorità doganali informazioni dettagliate per preparare i controlli necessari garantendo che le autorità abbiano il tempo sufficiente per organizzare ispezioni e verificare la conformità delle merci alle normative UE.

Per quanto riguarda i casi specifici e le condizioni a cui tale Regolamento si applica, si rimanda alla lettura completa del regolamento stesso che entrerà in vigore a partire dal 3 marzo 2025.

[Comunicazione del 30 settembre 2024 della Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale: Estensione dello Sdoganamento Centralizzato negli Stati membri](#)

Il 30 settembre 2024, la Direzione Generale della Fiscalità e dell'Unione Doganale ha comunicato l'estensione del progetto di Sdoganamento Centralizzato (previsto dall'articolo 179 del Regolamento (UE) 952/2013 CDU) a livello europeo.

Questo sistema, introdotto nella prima fase a partire dal 1° luglio 2024, consente agli operatori economici di sdoganare le merci presso l'ufficio doganale del paese in cui sono stabiliti, anche se le merci si trovano fisicamente in un altro Stato membro. Ciò riduce la necessità di interfacciarsi con più uffici doganali, rendendo le operazioni più efficienti e riducendo i tempi di sdoganamento. I regimi di transito e di custodia temporanea non rientrano in questa semplificazione.

Per poter beneficiare dello sdoganamento centralizzato, gli operatori economici devono ottenere una specifica autorizzazione dalle autorità doganali competenti. Questa autorizzazione viene concessa tramite il portale europeo delle Customs Decisions.

Nella prima fase di implementazione, iniziata a luglio, il sistema è stato introdotto in otto Stati membri: Bulgaria, Estonia, Spagna, Lussemburgo, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. A partire dal 30 settembre 2024, la Croazia si è aggiunta a questo gruppo, estendendo ulteriormente la portata del sistema. L'Italia non rientra al momento nella rosa degli SM che vi aderiscono.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si invita a consultare la comunicazione ufficiale della Direzione Generale della Fiscalità e dell'Unione Doganale.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2145 della Commissione, del 31 luglio 2024, che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma del regolamento \(UE\) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio](#)

Il 27 settembre del 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione, che definisce le norme relative allo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati (EU CSW-CERTEX) all'interno dello Sportello Unico dell'Unione Europea per le dogane. Questa iniziativa è parte integrante del più ampio quadro normativo stabilito dal Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il quale mira a semplificare e digitalizzare le procedure doganali.

Il regolamento si propone di sviluppare un sistema integrato che favorisca un flusso sicuro ed efficiente di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri ed è essenziale per garantire una gestione ottimale dei processi doganali e per agevolare il commercio internazionale. Inoltre, lo scambio di certificati e documentazione sarà centralizzato, consentendo agli operatori economici di accedere a informazioni e servizi in modo più rapido e coordinato.

Le principali disposizioni includono:

- la standardizzazione dei certificati: viene promossa la creazione di formati standardizzati per facilitare il riconoscimento e la verifica da parte delle autorità doganali;



- le procedure di scambio: vengono definite le procedure operative per l'invio e la ricezione di informazioni tra gli Stati membri, garantendo così una maggiore trasparenza e tracciabilità;
- l'interoperabilità dei sistemi: si enfatizza l'importanza degli scambi tra i vari sistemi informatici delle autorità doganali, per assicurare che le informazioni siano condivise in tempo reale; gli operatori economici avranno accesso a un sistema più efficiente, riducendo i tempi di attesa per l'approvazione delle pratiche doganali e semplificando il rispetto delle normative.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del Regolamento.

[Regolamento delegato \(UE\) 2024/2514 della Commissione, del 3 luglio 2024, che integra il regolamento \(UE\) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dati da scambiare attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica tale regolamento per quanto riguarda l'elenco delle formalità non doganali dell'Unione incluse nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane](#)

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione è stato pubblicato il 27 settembre 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con il Regolamento in esame, sono state introdotte importanti integrazioni al Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento Europeo e del Consiglio; lo stesso specifica i dati da condividere tramite il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello Sportello Unico dell'Unione Europea per le dogane e modifica l'elenco delle formalità non doganali incluse in questo ambiente.

Lo scopo principale del Regolamento è migliorare la gestione delle operazioni doganali, rendendo più semplice e digitale lo scambio di informazioni stabilendo in modo chiaro quali dati devono essere scambiati tra le autorità doganali. Questi dati includono tutte le informazioni sui certificati richiesti per l'importazione e l'esportazione delle merci, assicurando che siano presentati in un formato standard. Questo approccio semplifica le operazioni doganali, migliorando la trasparenza e la tracciabilità durante l'intero processo.

Per gli operatori economici, l'introduzione di queste norme porta vantaggi importanti: potranno operare in modo più rapido e conforme, riducendo i tempi di attesa e facilitando il rispetto delle normative europee. Questo semplifica le pratiche quotidiane e contribuisce a un commercio più fluido e competitivo all'interno dell'Unione Europea.

Si rimanda alla lettura del provvedimento per gli approfondimenti.

[Commissione europea - Creazione dei codici TARIC per il Regolamento \(EU\) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale](#)

La Commissione Europea ha recentemente creato i codici TARIC per implementare il Regolamento (UE) 2023/1115, che mira a contrastare la deforestazione e il degrado forestale legati al commercio internazionale. Questo regolamento, approvato nel 2023, impone restrizioni su alcuni prodotti associati alla distruzione delle foreste, riducendo così l'impatto del commercio su ecosistemi fragili.

Il regolamento è stato introdotto in risposta alle preoccupazioni globali sulla perdita delle foreste e sui cambiamenti climatici. Oltre a limitare il commercio di prodotti legati alla deforestazione, incoraggia pratiche agricole e industriali più sostenibili. I settori più coinvolti sono l'agricoltura, la silvicoltura e l'industria alimentare.

I codici TARIC sono un sistema di classificazione che permette di identificare i beni importati nell'Unione Europea, applicando dazi doganali e altre regolamentazioni. Nel contesto del Regolamento sulla deforestazione, i codici svolgono due ruoli fondamentali:



- monitorare i prodotti a rischio: questi codici identificano merci come legno, cacao, caffè, soia e olio di palma, che spesso sono legati alla deforestazione illegale;
- verificare la conformità: le aziende devono dimostrare che i loro prodotti non contribuiscono alla deforestazione, fornendo prove di un approvvigionamento sostenibile.

Le aziende che importano prodotti a rischio dovranno rispettare nuovi criteri di sostenibilità. Grazie ai codici TARIC, le autorità potranno controllare più facilmente la provenienza e verificare che le merci rispettino le normative ambientali.

[Commissione europea - Comunicato Stampa del 02 ottobre 2024 sull'attuazione del regolamento dell'UE sulla deforestazione](#)

Con il comunicato stampa in rassegna, la Commissione Europea ha dichiarato di aver avanzato una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare una proroga del periodo di attuazione del Regolamento (UE) 2023/1115 al 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e al 30 giugno 2026 per le microimprese e le piccole imprese. L'intenzione è di concedere un'introduzione graduale del sistema affinché gli operatori di tutto il mondo possano adeguarsi alle disposizioni del Regolamento. Questa comunicazione annuncia nuovi progressi nell'attuazione del Regolamento, adottato nel 2023, per combattere la deforestazione e il degrado forestale a livello globale. La normativa rappresenta una pietra miliare per garantire che i prodotti consumati nel mercato europeo non contribuiscano alla distruzione delle foreste.

Il Regolamento mira a un'economia sostenibile e climaticamente neutrale entro il 2050, sottolineando l'importanza della collaborazione tra governi, aziende e consumatori per proteggere foreste e biodiversità, imponendo obblighi alle aziende che importano prodotti ad alto rischio, come cacao, caffè, legno, carta, olio di palma e soia, richiedendo prove di approvvigionamento sostenibile. I codici TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria) sono stati aggiornati per facilitare il monitoraggio di questi prodotti, migliorando l'identificazione delle merci a rischio e garantendo la conformità alle norme sulla deforestazione.

Le aziende che non riusciranno a dimostrare la conformità ai requisiti di approvvigionamento sostenibile rischiano pesanti multe e l'esclusione dal mercato europeo.

Si invita a consultare il link della comunicazione per maggiori approfondimenti.



[DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. \(24G00156\)](#)

Il giorno 3 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 il decreto legislativo n. 141/2024 recante la riforma della normativa doganale che abroga il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, il D.lgs 8 novembre 1990 n. 374 e altre disposizioni non più attuali o riprese nel nuovo testo.

Si evidenzia che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sullo stesso argomento l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 4 ottobre 2024 ha pubblicato [la circolare N. 20/2024 - D.LGS. 26 settembre 2024, N. 141 - «disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» comprensiva dell'allegato 1 - Tabella di concordanza delle nuove disposizioni nazionali con quelle previgenti, con le disposizioni unionali e i documenti di prassi significativi.](#)



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Informativa n. 0567489 dell'11 settembre 2024: Aggiornamento infrastruttura tecnologica delle dogane e delle accise](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota informativa in esame comunica che tra il 1° e il 2° novembre pp.vv verrà avviato un significativo e importante intervento di aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica che coinvolgerà alcuni sistemi del settore delle dogane e del settore accise, pregiudicandone la funzionalità.

Saranno temporaneamente indisponibili i servizi Anagrafici (AUDM) e di pagamento (OPERA); inoltre, tutte le forniture dati automatiche saranno schedate in una diversa finestra temporale. Per la lista completa si rimanda all'informativa.

Si evidenzia che non saranno applicate procedure di fall-back e che l'ADM con successiva comunicazione indicherà il preciso arco temporale di indisponibilità sui loro servizi tecnologici.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 settembre : Creazione in TARIC di un codice documento per indicare l'avvenuta notifica dell'informativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del decreto-legge del 21 marzo 2022 n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022 n. 51, relativo alle esportazioni di materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 o di rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1](#)

Il 23 settembre 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso importante riguardante l'introduzione del codice documento "65YY" nel sistema TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria). Questo codice serve a indicare l'avvenuta notifica dell'informativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come previsto dall'articolo 30, comma 2, del decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, successivamente convertito in legge il 20 maggio 2022, n. 51. L'articolo 30 del decreto-legge n. 21/2022 riguarda le esportazioni di materie prime critiche e di rottami ferrosi.

L'inserimento di questo nuovo codice documento è una misura necessaria per garantire che le procedure di esportazione siano conformi alle normative vigenti e per facilitare la tracciabilità delle operazioni.

Si ricorda che l'ultimo aggiornamento delle [materie prime critiche](#) è stato pubblicato nel 2020 e ne comprende 30 diverse tipologie.

Le imprese italiane, o stabilite in Italia, che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea, rottami ferrosi e materie prime critiche di cui al comma 1 dell'articolo 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21, sono tenute a notificare, almeno sessanta giorni prima dell'avvio dell'operazione, una informativa completa dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (cfr. anche [circolare 1° aprile 2022 - Obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione europea](#)).

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 24 settembre 2024: Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE](#)

Il 12 settembre 2024 la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato la riduzione del tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale Europea decisa dal Consiglio direttivo della stessa per aiutare il ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine.

In particolare, è stata decisa la riduzione:



- di 25 punti base del tasso di inflazione, portando il tasso di interesse sui depositi al 3,50%;
- dei tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento al 3,65%
- del tasso per le operazioni marginali al 3,90%.

I tassi di interesse influenzano anche il calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione (artt. 112 e 114 bis del Reg. (EU) n. 952/2013, CDU).



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 570840/RU del 13 settembre 2024 - Formule di denaturazione per HVO e gasoli da sintesi per usi agevolati](#)

Con la Determinazione Direttoriale in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplina le formulazioni per la denaturazione di HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), gasolio GTL (gas-to-liquid) e gasolio GTL RFNBO (Renewable Fuel of Non Biological Origin), necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal punto 3 o dal punto 5 della [Tabella A del Testo Unico delle accise](#) (TUA, D.Lgs. 504/1995), ovvero:

- Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento
- Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti
- Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica

Per esigenze tecniche particolari, l'HVO e i gasoli GTL destinati agli usi indicati nel punto 1 della Tabella A del TUA possono essere denaturati con una formula diversa da quella standard, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I soggetti che intendono produrre, commercializzare o utilizzare pacchetti denaturanti devono richiedere l'autorizzazione in base alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane [protocollo n. 2228/UD del 28 dicembre 2007](#).

Le disposizioni della determinazione entrano in vigore decorsi 60 giorni (15 novembre 2024) dalla data di pubblicazione (16.09.2024) sul sito internet dell'Agenzia.

Si rimanda alla lettura della Determinazione per gli opportuni approfondimenti.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 594995/RU del 25 settembre 2024 - Benefici sul gasolio](#)

In conformità con l'informativa in oggetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica le istruzioni per il rimborso del gasolio commerciale utilizzato nel settore dei trasporti durante il terzo trimestre 2024 (1° luglio - 30 settembre). Gli operatori del settore possono presentare la dichiarazione di rimborso, per usufruire del beneficio fiscale previsto dall'[art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95](#), dal 1° al 31 ottobre 2024, utilizzando il software reso disponibile sul sito dell'Agenzia. Per chi non usufruisce del Servizio Telematico Doganale (E.D.I.), è obbligatoria la presentazione della dichiarazione in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. [47](#) e [48](#) del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da un supporto informatico che ne riproduca il contenuto.

Le dichiarazioni devono essere presentate agli Uffici delle Dogane competenti, che variano a seconda della tipologia di impresa. Per le imprese nazionali, l'ufficio competente è quello situato nella giurisdizione della sede operativa dell'impresa. Se l'impresa ha più sedi operative, la dichiarazione deve essere indirizzata all'ufficio competente per la sede legale o, in alternativa, per la sede operativa principale. Nel caso delle imprese unionali che sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, la dichiarazione va inviata all'Ufficio delle Dogane competente per la sede di rappresentanza dell'impresa.

Le imprese unionali che non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia devono identificare l'Ufficio delle Dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo l'allegato 1 all'Informativa.

La misura del beneficio riconoscibile è di 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che operano nel trasporto merci con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, e nel trasporto di persone, in base ai requisiti specificati.

Per il godimento dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota [n. 57015/RU del 14 maggio 2015](#).



A partire dal 1° gennaio 2021, i consumi di gasolio per autotrazione utilizzati da veicoli di categoria Euro 4 o inferiori sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa e dal conseguente rimborso per i soggetti che operano nel trasporto di merci o di persone. Di conseguenza, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, gli esercenti devono attestare che il gasolio per cui richiedono il rimborso non è stato utilizzato per veicoli di categoria Euro 4 o inferiori.

Inoltre, non sono ammissibili per l'agevolazione i consumi di gasolio utilizzati da veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate e da veicoli della categoria M1, che possono trasportare al massimo otto passeggeri.

Gli aventi diritto possono optare per il rimborso tramite compensazione o restituzione in denaro, specificandolo nella dichiarazione.

La scadenza per l'utilizzo del credito maturato nel secondo trimestre 2024 è fissata al 31 dicembre 2025, mentre eventuali eccedenze potranno essere richieste entro il 30 giugno 2026.

Si rimanda alla lettura dell'informativa per gli opportuni approfondimenti.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 09 ottobre 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

